

STATUTO

Associazione non riconosciuta

Costruiamo Roma

Articolo 1

Denominazione e sede.

Con atto costitutivo è stata costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile, un'Associazione culturale denominata "Costruiamo Roma", l'associazione può essere riferita anche come "**RiCostruiamo Roma**".

L'Associazione ha la propria sede legale a Roma.

L'eventuale trasferimento di tale sede può essere deliberato dal Consiglio Direttivo.

Allo stesso modo, e, dunque, senza obbligo di modifica statutaria, il consiglio Direttivo può disporre l'apertura di uffici di rappresentanza.

Articolo 2

Natura, Finalità e Attività dell'Associazione

L'Associazione è apolitica e non ha finalità di lucro.

In particolare, l'Associazione avrà come finalità istituzionali:

- garantire uno spazio aperto di libero confronto e di partecipazione attiva alla vita sociale e culturale all'interno del Comune di Roma;
- assicurare che tutti i cittadini, nel pieno rispetto delle leggi, possano sviluppare le proprie aspirazioni e intervenire nell'ambito del dibattito aperto sulle migliori modalità e pratiche per migliorare la gestione del Comune di Roma, liberi da qualsiasi condizionamento politico;
- perseguire finalità civiche, culturali, di istruzione e formative;
- studiare quanto avviene sul territorio, in particolare modo nel perimetro della Città Metropolitana di Roma.

E la sua attività si estrinsecherà attraverso:

- la presentazione alla componente Amministrativa e Politica di idee e progetti tecnici, valutati in ambito interdisciplinare, che comportino benefici, diretti e tangibili, sui cittadini e/o sulla Pubblica Amministrazione attraverso l'analisi delle situazioni di Roma Capitale, della Regione Lazio e delle Pubbliche Amministrazioni centrali, per proporre azioni mirate e specifiche basate sulla competenza (es. Holding delle Municipalizzate, Piano Energetico Nazionale, Attrattività imprese estere, Piani di riassetto strutturale, ecc.);
- la realizzazione di studi, articoli, convegni sulle tematiche "calde" dell'Innovazione e della Cultura (es. "Open Government", "Smart City", Riforma dei "centri per l'impiego", Roma Capitale della Cultura, ecc.); la proposizione di soluzioni nelle sedi istituzionali competenti.

L'Associazione può svolgere altresì qualsiasi altra attività, anche se economica e imprenditoriale, purché utile, direttamente od indirettamente, al raggiungimento delle Finalità sopra indicate.
In un tale contesto operativo, l'Associazione può anche cooperare con Enti e Istituzioni pubbliche e private.

Articolo 3

Durata

L'Associazione ha durata indeterminata.

Art. 4

Categorie di Associati

Sono previste le seguenti quattro categorie di Associati.

- 1) Associati Senior;
- 2) Associati Ordinari;
- 3) Associati Sostenitori;
- 4) Associati Onorari.

Gli Associati Senior, in considerazione della particolare dedizione all'Associazione, sono gli unici a poter essere eletti membri del Consiglio Direttivo e a ricoprire cariche sociali e/o a rappresentare, previa apposita delega del Presidente, l'Associazione in qualsivoglia frangente e/o iniziativa.

Gli stessi possono essere ammessi tra gli Associati Ordinari che siano iscritti all'Associazione da almeno un anno ed in regola con il pagamento delle quote associative, previa proposta al Consiglio Direttivo da parte di almeno due dei relativi membri o del Presidente dell'Associazione.

Il Consiglio delibera sulla loro ammissione con la maggioranza dei 2/3 dei propri componenti.

L'esclusione dell'Associato Senior può essere disposta dal Consiglio Direttivo, su proposta motivata del Presidente o della maggioranza del Consiglio, con la maggioranza dei 2/3 del medesimo.

Gli Associati Senior possono contribuire alle necessità dell'Associazione anche mediante donazioni volontarie.

Gli stessi hanno, infine, facoltà di partecipare alle Assemblee associative e di esercitare il relativo diritto di voto.

In fase di prima attuazione gli associati senior sono i soci fondatori, nonché i componenti dell'attuale Consiglio Direttivo, purché attualmente in regola con il pagamento della quota associativa 2018.

Gli **Associati Ordinari** hanno facoltà di partecipare alle Assemblee associative e di esercitare il relativo diritto di voto.

Ciascuna di tali prerogative è esercitabile solo previo versamento delle quote associative previste in scadenza anteriormente all'adunanza assembleare considerata.

Gli stessi sono ammessi, previa presentazione della relativa domanda indirizzata al Consiglio Direttivo, con delibera del medesimo, assunta a maggioranza semplice dei presenti.



Gli stessi sono tenuti al versamento della quota associativa prevista per tale categoria di Associati e possono essere esclusi su deliberazione del Consiglio Direttivo assunta a maggioranza semplice dei presenti.

Gli **Associati Sostenitori** sono ammessi, previa presentazione della relativa domanda indirizzata al Consiglio Direttivo, con delibera del medesimo, assunta a maggioranza semplice dei presenti.

Gli stessi sono tenuti al versamento della quota associativa prevista per tale categoria di Associati, la quale prevedrà un ammontare specifico nel caso di Associati Sostenitori costituiti da persone giuridiche, e possono essere esclusi su deliberazione del Consiglio Direttivo assunta a maggioranza semplice dei presenti.

Gli **Associati Onorari** sono ammessi in virtù di comprovato prestigio culturale e umano, su proposta del Presidente dell'Associazione, con delibera assunta dal medesimo organo con la maggioranza semplice dei componenti.

Gli stessi potranno partecipare, su scelta del Presidente dell'Associazione, alle adunanze del Consiglio Direttivo con potere consultivo.

Gli Associati Onorari sono, altresì, tenuti al versamento dell'eventuale quota associativa prevista per tale categoria di Associati e possono essere esclusi su deliberazione del Consiglio Direttivo assunta a maggioranza semplice dei componenti.

Il Consiglio Direttivo dovrà stabilire una quota associativa, costituente il contributo degli associati ai sensi dell'art. 37 del codice civile, a carico degli Associati Ordinari e Sostenitori. Avrà, inoltre, facoltà di prevedere una quota associativa anche a carico degli Associati Onorari.

Il recesso o l'esclusione di ogni associato è disciplinato dalle disposizioni di cui all'art. 24 c.c., salvo quanto meglio precisato dall'art. 13 del presente Statuto.

Articolo 5.

Organi dell'Associazione

Costituiscono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) i Vicepresidenti;
- e) il Segretario;
- f) Il Tesoriere;
- g) il Comitato Scientifico.



Articolo 6.

L'Assemblea degli Associati

L'Assemblea degli Associati è costituita da tutti gli Associati Senior e Ordinari in regola con il pagamento delle quote associative.

Alle varie adunanze della medesima, possono, inoltre, partecipare gli Associati Onorari e Sostenitori, su apposita convocazione e/o assenso del Presidente oppure di uno dei Vicepresidenti, con prerogative consultive.

L'Assemblea degli Associati ha le seguenti funzioni:

- a) nomina i membri del Consiglio Direttivo;
- b) approva il rendiconto preventivo e di quello consuntivo;
- c) delibera in ordine alle modifiche statutarie.

L'Assemblea, inoltre, ha prerogativa di impulso nei confronti del Consiglio Direttivo per il perseguimento degli scopi associativi, con potere consultivo e propositivo.

La medesima può essere convocata dal Presidente dell'Associazione, da uno dei Vicepresidenti o su richiesta della maggioranza dei 2/3 del Consiglio Direttivo e deve, in ogni caso, riunirsi, in via ordinaria, almeno una volta all'anno, entro il 31 ottobre, per l'approvazione dei rendiconti economici e finanziari.

La convocazione avviene **esclusivamente** tramite email semplice spedita almeno 7 (sette) giorni prima rispetto alla data fissata per l'adunanza all'indirizzo email comunicato dall'Associato.

L'Assemblea di prima convocazione è validamente costituita quando è presente almeno la metà degli Associati aventi diritto di voto, deliberando con la maggioranza assoluta dei medesimi.

In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita a prescindere dal numero degli Associati aventi diritto presenti personalmente e/o a mezzo delega. Le relative delibere sono assunte a maggioranza semplice dei presenti.

Le deliberazioni di modifica dello Statuto associativo sono assunte con almeno il 50% dei consensi degli aventi diritti di voto in un'adunanza appositamente convocata.

La delega ad intervenire e a votare in Assemblea può essere conferita esclusivamente ad un Associato Senior. La delega rilasciata per un'adunanza assembleare ha forza anche per la seconda convocazione della medesima adunanza.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione (*ndr* il Presidente del Consiglio Direttivo, *cfr.* art. 7) ovvero, in mancanza, da uno dei Vicepresidenti o, in ulteriore subordine, da un delegato di questi ultimi. Il Presidente dell'Assemblea, così individuato, verifica la regolarità della costituzione dell'adunanza.

Le delibere assembleari sono vincolanti anche per gli assenti e per i dissenzienti.

Di ogni adunanza assembleare e dei relativi contenuti deve essere redatto, con diritto di sintesi, apposito verbale.

Articolo 7.

Consiglio Direttivo, Presidente e Vicepresidenti

Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di 3 ad un massimo di 11 Consiglieri, nell'ipotesi in cui il numero massimo di Associati sia pari o inferiore a 250.

In caso di numero di Associati maggiori di 250 il numero massimo di Consiglieri passa a 15, alla decadenza del Consiglio in carica.

Ai membri del Consiglio Direttivo compete la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Gli stessi sono eletti tra i soli Associati Senior dall'Assemblea e rimangono in carica per la durata di tre anni dalla loro elezione.

Il Consiglio Direttivo può cooptare altri membri purché Soci Senior dell'Associazione, su proposta del Presidente con la maggioranza dei 2/3 dei presenti qualora si verifichino le seguenti condizioni:

- dimissioni o cessazione della carica di un Consigliere
- riduzione del numero di membri del consiglio sotto il numero minimo di 3 (tre)

L'Assemblea elegge la seguente carica:

- 1) il Presidente dell'Associazione che è, altresì, di diritto, Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente designa, tra i Consiglieri, sino a due Vicepresidenti dell'Associazione, i quali sono, altresì, di diritto, Vicepresidenti del Consiglio Direttivo, nonché un Segretario dell'Associazione, il quale è, altresì, di diritto, Segretario del Consiglio Direttivo.

Il Presidente designa anche il Tesoriere dell'Associazione scegliendolo tra gli Associati.

Le cariche di Segretario e Tesoriere possono coincidere nella stessa persona.

Ciascuna di tali cariche è conferita per la durata di tre anni.

Il **Presidente** è l'unico membro ad avere la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. Lo stesso presiede le adunanze dell'Assemblea, nonché del Consiglio Direttivo, salvo il diritto di delegare tali funzioni ad uno dei Vicepresidenti o, in ipotesi di indisponibilità di questi ultimi, ad altri membri del Consiglio Direttivo medesimo.

Ciascun **Vicepresidente** espleta le funzioni del Presidente, in ipotesi di assenza o indisponibilità dello stesso.

Il **Segretario** cura la verbalizzazione delle adunanze assembleari e consiliari, le quali dovranno essere sottoscritte dal Presidente o dal facente funzioni, nonché da tutti i membri del Consiglio Direttivo presenti. Lo stesso annoterà, altresì, i nominativi dei nuovi Associati in un apposito registro.

Il **Tesoriere** cura la contabilità, nonché la redazione del rendiconto preventivo e consuntivo di ciascun anno.

È facoltà di ciascun Membro del Consiglio Direttivo rassegnare le proprie dimissioni e quelle relative all'ulteriore carica eventualmente ricoperta mediante comunicazione scritta da presentare al Presidente dell'Associazione o, in ipotesi di dimissioni di quest'ultimo, ad uno dei Vicepresidenti o, in ulteriore subordine, al facente funzioni.

È parimenti attribuita al Consiglio Direttivo la facoltà di estromettere ciascuno dei propri membri con delibera assunta a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

La perdita della qualifica di Associato, per recesso o per esclusione o per qualsiasi altra ragione ravvisabile determina la perdita della carica di Membro del Consiglio Direttivo.

Articolo 8.

Adunanze del Consiglio Direttivo

Le Adunanze del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente, eventualmente su proposta di uno dei Vicepresidenti o su richiesta di ciascun membro del Consiglio Direttivo.

Le stesse devono essere, comunque, convocate dal Presidente almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per un esame complessivo circa l'andamento dell'Associazione.

Le Adunanze devono essere convocate, esclusivamente tramite comunicazione inviata per via telematica (all'indirizzo email semplice appositamente comunicato), almeno 5 (cinque) giorni prima della data stabilita. La convocazione deve recare l'ordine del giorno, nonché la sede, la data e l'ora dell'incontro.

L'Adunanza sarà presieduta dal Presidente, ovvero, in sua mancanza, da uno dei Vicepresidenti, oppure, in via ulteriormente subordinata, da uno dei membri del Consiglio appositamente delegato da questi ultimi.

Dell'Adunanza verrà redatto verbale, con diritto di sintesi, dal Segretario o, in caso di impossibilità dello stesso, da altra persona a ciò preposta; il verbale, sottoscritto dal Presidente o dal facente funzioni, nonché da tutti i membri del Consiglio Direttivo presenti.

Per la validità delle delibere dell'Adunanza è richiesta la presenza della metà dei Membri del Consiglio Direttivo in prima convocazione, in seconda convocazione l'Adunanza è regolarmente costituita con almeno tre membri.

Il Membro del Consiglio Direttivo che non partecipa per tre riunioni di fila (salvo il caso di malattia da comprovare con l'invio del certificato medico) può essere dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo.

Le delibere dell'Adunanza sono assunte a maggioranza semplice dei presenti.

Articolo 9.

Patrimonio dell'Associazione

L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui all'articolo 2), non ha scopo di lucro.

Tuttavia, l'Associazione potrà esercitare attività di impresa, purché in misura non prevalente e purché strumentale e accessoria al reperimento delle risorse economiche per il perseguimento dello scopo dell'Associazione o per qualsiasi altra utilità possa derivare a detto scopo.

Le risorse necessarie al perseguimento dei fini istituzionali derivano:

- dalle quote di iscrizione degli associati aderenti;
- dai beni eventualmente acquistati con i contributi degli associati aderenti;
- dai proventi derivanti dalla organizzazione di corsi, convegni e giornate di studio;
- da eventuali fondi di riserva costituiti da avanzi di rendiconto;
- dai contributi e/o finanziamenti eventualmente disposti a favore dell'Associazione da privati, da istituti, da enti e/o organismi in genere, sia pubblici che privati;

- dalle somme e dai beni a qualsiasi titolo acquisiti per erogazione di benefattori, degli associati o per erogazione liberale di terzi;
- dai proventi derivanti da ricerche, studi, documenti e pubblicazioni in genere realizzati dall'Associazione o in partecipazione con essa;
- dai proventi della gestione di eventuali attività commerciali accessorie e strumentali.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'organizzazione.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È, comunque, facoltà dell'Associazione conferire incarichi retribuiti per attività di consulenza e professionale su delibera del Consiglio Direttivo anche a membri della stessa Associazione.

In caso di estinzione per qualsiasi causa dell'Associazione, gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere devoluti ad altre associazioni aventi finalità analoghe.

Articolo 10

Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è un organo consultivo dell'Associazione.

Lo stesso è nominato e revocato, sia nel suo complesso, sia in relazione ai suoi singoli compenti, dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei presenti alla relativa adunanza.

Il Comitato è composto, salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo, di numero cinque membri incluso il Presidente che viene nominato dal Presidente dell'Associazione scegliendolo tra gli Associati.

La carica di membro del Comitato Scientifico ha durata triennale. Con essa cessa anche quella, eventuale, di Presidente del medesimo.

La funzione del Comitato è di esaminare le problematiche giuridiche e sociali ricollegabili agli scopi dell'Associazione, nonché di promuovere attività scientifiche e accademiche, tese a diffondere i risultati raggiunti.

Ciascuna iniziativa del Comitato Scientifico deve essere approvata, a maggioranza semplice, dal Consiglio Direttivo.

Articolo 11.

Rendiconto.

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto economico che dovrà essere presentato all'Assemblea degli Associati annualmente.

Art. 12.

Ammissione dei nuovi Associati

L'ammissione dei nuovi Associati, come disciplinata nell'art. 4) del presente statuto, si perfeziona e avrà effetto dalla data di versamento della quota sociale determinata da Consiglio Direttivo a titolo di contributo per gli scopi dell'Associazione, salvo che per gli Associati Senior, i quali acquisiscono tale qualifica con la mera deliberazione di nomina.

Art. 13.

Cessione e cessazione della qualità di Associato per recesso,

esclusione e trasferimento della posizione di associato

La qualità di Associato è intrasmissibile per successione *mortis causa*.

Il rapporto di Associazione limitatamente a ciascun Associato si scioglie:

- per recesso dell'Associato dall'Associazione; -
- per esclusione dall'Associazione.

Ciascun Associato può recedere liberamente e senza indicazione di motivo alcuno dall'Associazione, non avendo diritto a liquidazione alcuna della propria partecipazione o a restituzione del proprio contributo.

L'Associato, non Senior, può essere escluso dall'Associazione qualora ricorrano motivi che denuncino una lesione del rapporto fiduciario tra gli Associati e/o un turbamento delle attività associative oppure dei rapporti tra gli Associati, il mancato pagamento della quota associativa dovuta o altre inadempienze alle clausole del presente Statuto e ai doveri stabiliti nell'art. 14), nonché in considerazione di mancanze lesive dell'immagine dell'Associazione e dello spirito che deve improntarne i comportamenti. La decisione di esclusione è assunta dal Consiglio Direttivo con la maggioranza semplice dei componenti.

L'esclusione dell'Associato Senior può essere disposta dal Consiglio Direttivo, su proposta motivata del Presidente o dalla maggioranza del Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei 2/3 del medesimo.

Art. 14.

Diritti e doveri degli Associati

È diritto di ogni Associato

- esprimere il proprio voto nelle Assemblee alle quali è eventualmente autorizzato a prendere parte in ragione della categoria di appartenenza;
- ricoprire cariche sociali se previsto in ragione della categoria di appartenenza; -
- proporre l'ammissione di nuovi soci.

È dovere di ogni Associato conoscere e rispettare le disposizioni di cui al presente statuto e adottare una condotta ad esso conforme, contribuendo al perseguimento degli scopi dell'Associazione a pena di esclusione ai sensi dell'art. 13) del presente statuto.

È dovere di ogni Associato attenersi alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e versare la quota di partecipazione prevista per la propria categoria.

Ogni associato è tenuto a non compiere atti contrari ai Principi posti a fondamento dell'Associazione o comunque lesivi del decoro e dell'immagine della medesima.

Art. 15.

Prestazioni degli Associati

Le prestazioni personali e/o professionali eventualmente fornite dagli Associati sono da considerarsi rese a titolo gratuito, ove non venga diversamente disposto dal Consiglio Direttivo.

Art. 16.

Amministrazione ordinaria e straordinaria

L'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione spetta al Consiglio Direttivo; al Presidente è comunque delegata l'amministrazione ordinaria dell'Associazione.

Art. 17

Modifiche Statuarie

Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli aventi diritto di voto in Assemblea.

Le modifiche proposte dovranno essere trasmesse al Presidente che le sottoporrà al parere vincolante del Consiglio Direttivo, che si esprimerà a maggioranza dei 2/3 dei consensi; a seguito del parere positivo le deliberazioni di modifica dello Statuto associativo sono assunte con almeno il 50% dei consensi degli aventi diritti di voto in un'adunanza appositamente convocata.

Art. 18.

Esercizio Sociale

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il mese di Aprile dell'anno successivo alla singola chiusura di bilancio, dovrà essere convocata l'Assemblea per l'approvazione del bilancio. Il Consiglio Direttivo sottoporrà all'Assemblea il rendiconto economico-finanziario consuntivo relativo all'anno in corso e il rendiconto economico-finanziario preventivo relativo all'anno successivo. Il primo esercizio finanziario successivo all'approvazione del presente statuto si chiuderà il 31 dicembre 2019.

Art. 19

Estinzione e operazioni straordinarie

L'Associazione si estingue:

- per raggiungimento dello scopo o per sopraggiunta impossibilità di conseguirlo, anche per insufficienza del patrimonio;
- per decisione del Consiglio Direttivo assunta all'unanimità dei suoi componenti;
- per venire meno della pluralità degli associati

La decisione del Consiglio Direttivo in merito all'estinzione dell'Associazione stabilisce quale o quali soggetti collettivi, enti o associazioni anche di mero fatto, aventi scopi o finalità analoghe a quelle della estinta associazione, ai quali devolvere il patrimonio dell'associazione medesima.

La liquidazione del patrimonio dell'associazione prima della eventuale devoluzione di cui al comma precedente avviene in base alle modalità stabilite dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto.

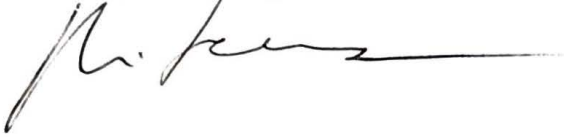
L'Associazione potrà trasformarsi, fondersi, scindersi ai sensi degli artt. 2498 e ss., 2501 e ss. e 2506 e ss. del codice civile, con decisione assunta all'unanimità dal Consiglio Direttivo.

Art. 20

Norma di rinvio.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile italiano vigenti in materia.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

